

TRIBUNALE DI TRIESTE  
UFFICIO DEL GIUDICE TAVOLARE  
DECRETO

G.N. 11753/14

Il Giudice Tavolare,

**letta** l'istanza del dott. Gaetano Ranieri, notaio in Trieste, per conto della sig.ra Gabriella Chersi, con cui si chiede presso le PP.TT. 7439 del C.C. di Rozzol e 31523 del C.C. di Trieste l'annotazione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. a favore di Federica Chersi;

**esaminato** l'atto di costituzione di vincolo di destinazione di data 12 novembre 2014, rep./racc. 267/190 del notaio dott. Gaetano Ranieri, in corso di registrazione;

**osserva** quanto segue:

Leggendo l'atto negoziale (qualificato espressamente come "costituzione di vincolo di destinazione") emerge che la disponente intende offrire con l'atto di destinazione *"alla beneficiaria il diritto di godere di due beni con le relative pertinenze, atteso che la medesima ha appena terminato gli studi universitari e si accinge a completare la propria formazione in campo giuridico, percorso che si presume duri numerosi anni prima che la beneficiaria possa affacciarsi al mondo del lavoro ... quindi, al fine di garantire in futuro a sua nipote il diritto allo studio, costituzionalmente garantito, garantendone il mantenimento al fine di permettere la realizzazione delle sue aspirazioni di vita e professionali... In attuazione degli articoli degli articoli<sup>1</sup> 3 comma II e 4 della Costituzione, destina gli immobili di cui è proprietaria alle predette finalità. I suddetti beni potranno quindi essere utilizzati in futuro dalla nipote come investimento immobiliare, essere destinati anche a sua abitazione principale o studio professionale per quanto concerne l'appartamento di Trieste via XXX Ottobre n. 19, ovvero dato in locazione, per quanto concerne il magazzino di via Cumano n. 7. La costituente offre pertanto alla nipote due cespiti patrimoniali idonei a consentire alla stessa il soddisfacimento di tutte le necessità sopradescritte, con specifico riferimento al diritto allo studio, considerando pertanto l'interesse perseguito con il presente atto meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 II cod. civ."*.

La costituente dichiara in atto di assumere altresì la qualifica di "Attuatrice" del vincolo al fine di assicurare la realizzazione dello scopo di cui sopra, impegnandosi ad amministrare i beni oggetto del presente atto con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto dello scopo perseguito; si riserva altresì l'amministrazione ordinaria e straordinaria e la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi, *"sempre compatibilmente nel rispetto del vincolo costituito"*. Ancora, si prevede che *"i beni oggetto del presente atto potranno essere liberamente alienati e ipotecati con il solo consenso della parte costituente"*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> La ripetizione compare nell'atto e viene riportata testualmente.

<sup>2</sup> È tutta da immaginare la compatibilità degli intenti altruistici (*I suddetti beni potranno quindi essere utilizzati in futuro dalla nipote come investimento immobiliare, essere destinati anche a sua*



9972014117533001

TS 11753/2014 DECRETO

Infine, quanto alla durata del vincolo, lo stesso viene previsto come coincidente con il completamento del corso di studi della beneficiaria, nonché di avvio della professione prescelta, fino comunque compimento dei 40 anni della beneficiaria medesima. Tra le cause di estinzione del vincolo, oltre alla scadenza del termine o al raggiungimento dello scopo, è prevista quella dell'alienazione dei beni vincolati.

Ciò posto si osserva che quello in esame viene qualificato dalla ricorrente come un atto negoziale di destinazione, in tesi perfetto ed avente una sua causa tipica, non prevedendosi alcun trasferimento di diritto reale in capo alla beneficiaria. Per quanto si dubiti, e si sia dubitato in precedenti provvedimenti di questo stesso giudice tavolare, che l'art. 2645 *ter* cod. civ. abbia introdotto una nuova figura negoziale<sup>3</sup>, si vedrà in seguito che comunque il programma negoziale, pur quando lo si possa qualificare in astratto come frutto di un atto autonomo avente una sua causa propria, è in realtà del tutto apparente.

È comunque il caso di riproporre in sintesi le ragioni già espresse a favore della tesi che vede nella norma solo l'individuazione di un nuovo effetto negoziale, che presuppone però il necessario veicolo di schemi negoziali tipici o atipici: ciò affinché ancora una volta queste considerazioni possano formare oggetto di riflessione da parte di quanti intendano ricorrere alla fattispecie in esame.

Invero, malgrado la dottrina abbia offerto interessanti contributi – a volte addirittura accorati – intorno alla figura dei negozi di destinazione, il testo della norma non offre alcun indizio da cui desumere che sia stata coniata una nuova figura negoziale, di cui non si riesce ad individuare la struttura, se unilaterale o bilaterale, se a titolo oneroso o gratuito, se traslativo od obbligatorio: un negozio che nella sua sostanza è solo dichiarato, più che disciplinato. Lo stesso posizionamento dell'articolo tra le norme sulla trascrizione avrebbe quanto meno presupposto la formulazione della struttura negoziale, altrimenti irreperibile altrove. Del resto, in altri casi in cui ciò è avvenuto il legislatore si era ampiamente premurato di elaborare una compiuta descrizione del piano strutturale e fenomenico del negozio, fosse esso nuovo (es. fondo patrimoniale) ovvero di antica tradizione (contratto preliminare).

Solo qualora si opini che l'atto di destinazione (o meglio, l'effetto dell'attività giuridica di destinazione) sia uno strumento che serve per attuare la segregazione e per realizzare a pieno il piano effettuale di un più ampio programma negoziale attraverso l'utilizzo di altri singoli negozi ed istituti, allora il sistema verrebbe a trovare una coerente quadratura, senza elevare fittiziamente a causa elementi non aventi tale rango.

Ma quand'anche si sostenesse che esista la figura negoziale dell'atto di destinazione, autonomo e tipico, di questo programma negoziale non v'è comunque traccia nell'atto in esame.



---

*abitazione principale o studio professionale...ovvero dato in locazione...)* con l'ampia ed incontrastabile riserva di ogni prerogativa proprietaria ed amministrativa in capo alla disponente.

<sup>3</sup> Né un *obiter* della Suprema Corte di Cassazione può indurre a mutare opinione. Il riferimento è a Cass., sez. 6 T., sent. n. 3735 del 2015 che, analizzando un trust interno (di cui non ha contestato in astratto la ammissibilità nell'ordinamento giuridico italiano, ha affermato che l'atto di destinazione "*sebbene sia precipuamente volto a disciplinare la pubblicità dell'effetto destinatorio e gli effetti —specialmente di opponibilità ai terzi— da questa derivanti, finisce col delineare un atto con effetto tipico, reale, perché inerente alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico purché rispondente ad interessi meritevoli di tutela, assurgendo per questo verso a norma sulla fattispecie*".

Invero la segregazione, tipica dell'art. 2645 *ter* cod. civ., è stata elevata di fatto al rango di causa, anziché rimanere solo confinata a quello di mero effetto del negozio, per quanto tipizzante. Questo elemento che andava funzionalizzato al perseguimento di un reale programma negoziale, da esternare nell'atto di destinazione, viene invece a costituire esso stesso, ed illegittimamente, la causa del presunto negozio di destinazione.

Per quanto oggi la causa debba essere intesa, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 10490 del 2006; n. 23941 del 2009), quale "*sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale, si badi, e non anche della volontà delle parti*", tuttavia essa deve rimanere iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ancorché individualizzata. Per contro, nel caso in esame, un reale programma negoziale manca del tutto, a meno di non volerlo identificare nei motivi che dichiaratamente avrebbero spinto la disponente a vincolare - peraltro in modo non irrevocabile né stabile<sup>4</sup> - i suoi beni immobili ("*offrire alla beneficiaria il diritto di godere di due beni ... atteso che la medesima ha appena terminato gli studi universitari ... quindi, al fine di garantire in futuro a sua nipote il diritto allo studio ... garantendone il mantenimento al fine di permettere la realizzazione delle sue aspirazioni di vita e professionali... destina gli immobili di cui è proprietaria alle predette finalità. i suddetti beni potranno quindi essere utilizzati in futuro dalla nipote come investimento immobiliare, essere destinati anche a sua abitazione principale o studio professionale per quanto concerne l'appartamento di Trieste, via XXX Ottobre n. 19, ovvero dato in locazione, per quanto concerne il magazzino di via Cumano n. 7 ... offre pertanto alla nipote due cespiti patrimoniali idonei a consentire alla stessa il soddisfacimento di tutte le necessità sopradescritte, con specifico riferimento al diritto allo studio, considerando pertanto l'interesse perseguito con il presente atto meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 II cod. civ.*"). La segregazione (effetto), e l'invocata tutela del diritto allo studio non rappresentano né da sole né insieme l'elemento causale, per quanto ampia possa essere la nozione che se ne intenda dare. Altro è infatti il motivo che ha spinto la proprietaria all'attuazione del vincolo, altro è il piano causale concreto, che è solo effimero ed apparente, ma non sostanziale ed effettivo.

Si è quindi al cospetto di un negozio sostanzialmente privo di causa, di una segregazione fine a se stessa, in cui il programma negoziale coincide di fatto con il suo effetto.

Oltre ad essere privo di una causa realmente giustificatrice, questo programma negoziale non persegue comunque interessi meritevoli di tutela.

Nell'accezione offerta nei provvedimenti di questo giudice tavolare<sup>5</sup>, la meritevolezza di interessi, richiamata in vita dal frettoloso legislatore del 2006 dopo che l'unico riferimento, contenuto nell'art. 1322 co. 2 cod. civ., era rimasto in sonno per oltre 60 anni, va identificata nell'idoneità del programma negoziale al raggiungimento di uno scopo lecito, che non sia altrimenti raggiungibile dalle parti nell'espletamento della loro autonomia negoziale mediante l'utilizzo di strumenti tipici, ancorché composti o collegati.

<sup>4</sup> Si veda il passo dell'atto in cui si prevede che "*i beni oggetto del presente atto potranno essere liberamente alienati e ipotecati con il solo consenso della parte costituente*".

<sup>5</sup> I principali provvedimenti sono quelli sub g.n. 10804/05 del 23 settembre 2005; g.n. 3996/06 del 7 aprile 2006; g.n. 1912/2007 del 19 settembre 2007, tutti pluriediti e commentati da dottrina, ma può essere anche richiamato il recente reclamo tavolare sub R.C.C. 3970/2013, anch'esso edito.

Appartiene invero ormai alla storia della dottrina civilistica italiana la considerazione che il legislatore fascista, nel coniare il giudizio di meritevolezza di interessi, intendeva assecondare il modello nazionalsocialista che, tramite l'utilizzazione delle clausole generali, aveva lo scopo di portare all'interno dei rapporti privatistici principi politici vagamente metalegali. Con la fine dell'ordinamento corporativo, la sopravvivenza della disposizione dell'art. 1322, comma 2°, c.c. si deve probabilmente al mancato rinvenimento in essa di quei termini più politicizzati e più letteralmente individuabili, presenti nella legislazione fascista, di cui fece giustizia il decreto luogotenenziale n. 287 del 1944: non di meno, a livello interpretativo, da subito la dottrina negò qualsiasi autonoma rilevanza a questa pseudo-clausola generale, non ultimo perché «*si presterebbe a meraviglia a mettere i contraenti a discrezione del giudice, il quale potrebbe togliere valore ad ogni contratto valido, col pretesto che il suo fine non è socialmente apprezzabile*». Alla lettura abrogativa della norma, operata negli anni '50 e '60 dello scorso secolo, e che unanimemente lo si ritenne un doppione dell'art. 1343, si affiancò per un certo momento quella offerta dalle varie teorie che miravano ad una funzionalizzazione delle posizioni giuridiche individuali, quali la proprietà, l'impresa e l'autonomia privata: si sosteneva che la clausola di utilità sociale o di meritevolezza dell'interesse poteva permettere all'interprete di subordinare l'azionabilità della promessa contrattuale al preventivo accertamento della positiva rispondenza dell'iniziativa contrattuale a finalità superindividuali. Benché queste finalità venissero identificate in valori costituzionali, tuttavia rimase ferma l'opposizione di chi riteneva che la norma potesse essere strumentalizzata dai giudici, e di chi riteneva ingenua la credenza in un possibile impiego della regola. Senza volere arrivare a condividere l'opinione secondo cui la lettura che piega l'autonomia negoziale al perseguimento dei valori espressi nella costituzione non costituisce altro se non «*la versione riveduta e corretta della ricordata concezione fascista del negozio, quale strumento di autonomia finalizzato alla realizzazione di interessi sociali*», sta di fatto comunque che tra autonomia privata ed utilità sociale – come è stato osservato – esiste una netta distinzione di piani tra di loro non interferenti né strumentali: la prima è strumento di interessi privati e non deve essere per principio ed in ogni caso subordinata agli interessi sociali. Se ne conclude che sarebbe allora eccessivo pretendere che i privati comprimano il proprio potere di autonomia in ragione dell'utilità sociale, anche perché la valutazione dell'utilità sociale presuppone delle conoscenze e delle informazioni che normalmente i privati non possono avere. È quindi questo il contesto giuridico nel quale il legislatore, affrettato e contraddittorio<sup>6</sup>, ha partorito, inattesa all'infuori di una ristretta cerchia di addetti ai lavori, la norma in oggetto.



<sup>6</sup> Desterà forse curiosità sapere che la II Commissione Permanente Giustizia del Senato, in sede consultiva, durante l'esame del *Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*, in data 28 giugno 2005, aveva espresso parere negativo sul testo del futuro art. 2645 *ter* cod. civ., anche e soprattutto sul presupposto della inutilità del requisito della meritevolezza di interessi, dacché «*secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, il giudizio di meritevolezza di cui al citato art. 1322 coincide sostanzialmente con l'accertamento di non contrarietà del negozio realizzato alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e non implica, di conseguenza, alcuna valutazione circa l'utilità sociale dell'atto*». In forza di queste considerazioni il Presidente proponeva alla Commissione di stralciare dall'articolo l'art. 27, e cioè l'odierno art. 2645 *ter* c.c. Così fu fatto con votazione unanime, comprese le opposizioni parlamentari. Il

Lo sforzo che allora si può fare, ed è stato fatto altre volte nei citati provvedimenti, è quello di obiettivizzare la meritevolezza di interessi, per identificarla nell' idoneità del programma negoziale al raggiungimento di uno scopo lecito, il quale non sia altrimenti raggiungibile dalle parti nell'espletamento della loro autonomia negoziale mediante l'utilizzo di strumenti tipici, ancorché composti o collegati. In ultima analisi, la ricerca della meritevolezza di interessi viene a coincidere con la verifica dell'esistenza di un programma negoziale che sia effettivo e che non si concreti nella sola segregazione. Quanto è stato affermato per un negozio atipico come il trust, invero, vale anche per il vincolo di destinazione di cui si assume valenza negoziale: si deve ricordare infatti che l'art. 2645 *ter* cod. civ. impone espressamente<sup>7</sup> la individuazione di una meritevolezza che, invece, è data per presunta qualora si utilizzino schemi negoziali tipici. Questo elemento viene così ad integrare la causa concreta dell'atto di destinazione, quel programma negoziale che altrimenti rimarrebbe incompleto e non meritevole di tutela.

Ecco quindi che solo qualora il piano causale [*"sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale"*] sia altrimenti irrealizzabile sarà allora possibile ricorrere ad un atto di destinazione. E ciò sempre dando per ammesso che di atto negoziale autonomo si tratti, e non invece di un mero piano effettuale, come si continua a ritenere, da agganciare in modo "opportunistico" ad altri schemi negoziali, traslativi o meno.

Nella specie, ricorrendo ad un ordinario contratto costitutivo di usufrutto, con previsione di elementi accessori quali il termine o la condizione idonei a veicolare i motivi addotti, sia la disponente che la beneficiaria potevano vedere ugualmente regolati i propri interessi.

In ogni caso, l'intento della disponente, qualora sussistesse un programma negoziale degno di questo nome, rimarrebbe comunque meramente egoistico e solo dichiaratamente altruistico, essendo la stessa libera di amministrare i beni in qualsiasi modo, e di disporre senza alcuna legittima aspettativa in capo alla beneficiaria.

In ultima analisi, il programma negoziale viene a coincidere con l'effetto di segregazione, come sopra delineato.

visto il R.D. 28 marzo 1929 n. 499 con l'allegata L.T. e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli artt. 26 e 99 L.T.;

P.Q.M.  
**ORDINA**

**annotare** il rigetto della domanda stante la nullità dell'atto di destinazione per difetto di causa con conseguente sua annotazione presso i cc. tt. 1° delle PP.TT. 7439 del C.C. di Rozzol e 31523 del C.C. di Trieste.

Trieste, **22 APR. 2015**

IL CONSERVATORE

IL GIUDICE PAVOLAN

testo veniva però ripescato ed inserito di peso in un diverso contesto normativo, quello del cd. Decreto «mille proroghe».

<sup>7</sup> Mentre, invece, per il trust l'esigenza di una meritevolezza di interessi è connaturale alla sua atipicità.